

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

REGOLAMENTO

Art.1 - Costituzione e definizione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Nazionale Atleti, Commissione prevista dall' art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI approvato ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1999 n.242 è costituita, presso la Federazione Italiana Canottaggio, la Commissione Federale Atleti (C.F.A.).

Art.2 - Competenze

1. La C.F.A. ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi F.I.C. al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. In particolare la C.F.A. :
 - a) Elegge nel suo seno
 - un Presidente
 - un Vice Presidente
 - il rappresentante che farà parte della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.
 - b) provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi Olimpici;
 - c) provvede a portare all'attenzione dei competenti Organi della F.I.C., tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, i punti di vista e le istanze degli atleti affinché vengano tenute presenti nelle decisioni della F.I.C.;
 - d) provvede a tenere i contatti ed a coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti tramite il suo delegato;
 - e) assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della F.I.C. e, tramite la Commissione Nazionale, all'interno del CONI;
 - f) propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina di rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della FISA;
 - g) tiene i contatti e si coordina con la Commissione Atleti della FISA
 - h) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, anche in coordinazione con la Commissione Nazionale Atleti, in merito a :
 - formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
 - sport di alta competizione e sua organizzazione
 - scienza dello sport e allenamento moderno;
 - tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche del doping;
 - i) svolge ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art.3 - Composizione

1. La C.F.A. è composta:
 - dai 3 membri eletti dall'Assemblea degli Atleti nei tempi e modi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento;
 - dai Consiglieri Federali eletti in quota atleti;
 - dagli atleti della F.I.C. eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2. Dei posti riservati ai componenti eletti, tenute presenti le indicazioni del C.I.O. in merito alla rappresentanza femminile negli Organi Direttivi, almeno uno è riservato al candidato donna che consegue il maggior numero di voti

Art.4 – Convocazione, costituzione e validità delle deliberazioni

1. La C.F.A. si riunisce almeno 3 volte l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
2. La C.F.A. è validamente costituita quando siano presenti:
 - a) il Presidente;
 - c) almeno la metà dei suoi Membri.Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione.
3. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.5 – Componenti - durata dell'incarico

1. I componenti della C.F.A. restano in carica per il quadriennio Olimpico e comunque sino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria di cui all'art.11.
2. I componenti, se in possesso dei requisiti di cui al successivo art.7, sono rieleggibili per più mandati.
3. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti già in carica.

Art.6 – Il Presidente – elezione e compiti

1. Il Presidente della Commissione viene eletto in seno alla C.F.A. tra i componenti eletti nell'apposita Assemblea Elettiva.
2. Il Presidente rappresenta la C.F.A. nelle sedi istituzionali.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Atleti e la C.F.A..
4. Il Presidente, unitamente al Segretario, firma gli atti della C.F.A. ed è direttamente responsabile del funzionamento della stessa.

5. Il Presidente, sentita la Commissione Nazionale, propone al Consiglio Federale la candidatura per la nomina dei rappresentanti degli atleti all'interno della Commissione Atleti della FISA

Art.7 - Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di componente gli atleti che:
 - 1) siano in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dallo Statuto federale:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali; del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - 2) anche non più in attività ma che abbiano partecipato, entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici e/o Campionati del Mondo Assoluti e P.L. (art.4 comma 4° D.Lgs 23 luglio 1999 n.242)

Art.8 - Elettorato Attivo

1. Possono esercitare il diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

Art.9 – Candidature

1. Le candidature, da porsi per iscritto, dovranno pervenire alla Segreteria Federale almeno 30 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea elettiva e dovranno essere corredate di dichiarazione rilasciata dal candidato sul possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Art.10 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale della F.I.C. provvede alla pubblicazione delle liste elencando i candidati in ordine alfabetico escludendo dalle suddette liste i candidati che non sono in possesso dei prescritti requisiti.
2. Il Segretario Generale della F.I.C. provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.
3. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula.
4. Copie degli elenchi dovranno essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
5. Avverso alla reiezione della candidatura potrà essere presentato ricorso al Consiglio Federale.
6. Il ricorso dovrà essere depositato presso la Segreteria della F.I.C., a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato.

7. I ricorsi, entro 10 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea, saranno esaminati dal Consiglio Federale che, in base ai risultati dell'indagine, compilerà una nota di emendamento all'elenco ufficiale dei candidati, con l'indicazione delle eventuali variazioni apportate e dei ricorsi respinti.

Art.11 - Assemblea Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Ordinaria Elettiva dovrà essere convocata entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.

Art.12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 21- commi 2° e 3°;
 - b) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli aventi diritto a voto;
 - c) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata da metà più uno dei componenti della Commissione.
2. Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), l'ordine del giorno sarà predisposto dai proponenti.
3. I tempi ed i modi di convocazione secondo quanto previsto dal successivo art.13.

Art.13 – Convocazione delle Assemblee - tempi e modi

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente della C.F.A. in carica, previa indizione da parte del Consiglio Federale. Della convocazione dovrà esserne data preventiva comunicazione al Presidente Federale.
2. Al fine di garantire la massima partecipazione:
 - l'Assemblea Ordinaria, fermo restando quanto stabilito all'art.11 del presente Regolamento, dovrà essere convocata nel corso dello svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti e P.L.
 - l'Assemblea Straordinaria nel corso dei Meeting Nazionali.
3. Della convocazione dovrà esserne data notizia a tutti gli aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata, a mezzo posta prioritaria e con altri mezzi idonei per darne la maggior divulgazione possibile.
4. L'avviso dovrà contenere:
 - data
 - ora
 - luogo
 - ordine del giorno
 - termine ultimo per la presentazione delle candidature
5. Verrà allegato l'elenco degli aventi diritto di voto.
6. Nell'ordine del giorno dovranno essere indicati, altresì, gli argomenti che saranno oggetto di discussione assembleare.

Art.14 - Ricorso per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Segretario Generale della F.I.C. avverso i dati risultanti dall'elenco, art.13 comma 5°, in caso di omessa o errata attribuzione del diritto di voto.
2. Il ricorso dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della F.I.C., a pena di irricevibilità, entro e non oltre 10 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato.
3. I ricorsi saranno esaminati dal Segretario che, in base ai risultati dell'indagine, compilerà una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni apportate e dei reclami respinti.

Art.15 - Partecipazione e deleghe

1. All'Assemblea hanno diritto di partecipare gli aventi diritto di cui all'art.8 del presente Regolamento.
2. E' preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione.
3. Non sono ammesse deleghe

Art.16 - Commissione Verifica Poteri definizione e composizione

1. La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea.
2. Si insedia almeno due ore prima dell'inizio dei lavori e continua la sua opera nel corso degli stessi con i conseguenti aggiornamenti dei dati.
3. Si compone di 3 membri scelti dal Segretario Federale tra gli atleti tesserati con esclusione dei candidati alle cariche.
4. La Commissione nominerà nel suo seno il Presidente.

Art.17 – Commissione Verifica Poteri - Compiti

1. La Commissione ha il compito di:
 - a) verificare la corrispondenza del voto attribuito a ciascun atleta con quelli risultanti dagli atti ufficiali;
 - b) Risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni eventuale controversia insorta.
2. Per l'esercizio dei suoi compiti si avvale di personale della Segreteria Generale e dei dati forniti dalla stessa.
3. Redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati.

4. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi quest'ultima, ed al Segretario dell'Assemblea per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto presenti.

Art.18 - Apertura dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta se si sia costituita la maggioranza richiesta dall'art.20 del presente Regolamento:
 - In caso affermativo sospende i suoi lavori e redige il verbale di cui al 3° comma dell'art.17;
 - In caso negativo riprende i lavori che si concludono con la redazione del predetto verbale, una volta accertata la presenza degli aventi diritto a voto all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
2. Il Presidente della C.F.A. in carica o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la Presidenza.
3. Invita quindi gli aventi diritto a voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, costituito:
 - dal Presidente
 - da un Vice Presidente, avente compito di sostituirlo in caso di assenza.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente saranno scelti tra i presenti in Assemblea con l'esclusione dei candidati.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte dal Segretario della Commissione Federale.
6. L'Assemblea procederà, inoltre, all'elezione di 3 scrutatori da scegliersi tra i non candidati.

Art.19 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art.20;
 - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.20 – Votazioni

1. I sistemi di votazione sono:
 - per acclamazione
 - per appello nominale

- per scrutinio segreto
 - per alzata di mano e controprova
2. Le votazioni per acclamazione devono avvenire all'unanimità.
 3. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza.
 4. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
 5. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
 6. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
 7. Nel calcolo della maggioranza dei voti:
 - se la votazione avviene per appello nominale o alzata di mano non si tiene conto delle astensioni
 - se la votazione avviene a scrutinio segreto non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
 8. In caso di parità di voti tra più candidati, si procederà al ballottaggio tra gli stessi e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.
 9. Per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, sono applicabili le norme previste dalle Carte Federali per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Federale.

Art.21 - Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario medesimo e dagli scrutatori, è redatto entro 15 giorni ed è conservato presso la Segreteria Generale della Federazione.
3. Ciascun partecipante avente diritto a voto ha la facoltà di prendere visione di copia dello stesso.

Art.22 - Regolarità di costituzione e validità delle deliberazioni

1. Le Assemblee sono validamente costituite:
 - in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà degli aventi diritto al voto;
 - In seconda convocazione, successiva di un'ora, è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta.

Art.23 - Integrazione della Commissione Federale Atleti

1. Nell'ipotesi di dimissioni di uno o più componenti elettivi, si provvederà alla sostituzione chiamando a farvi parte il primo o i primi dei non eletti, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

2. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo la procedura di cui al precedente comma, si provvederà alle integrazioni nel corso dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata dal Presidente della Commissione entro i 60 giorni successivi e svolgersi entro i 30 giorni successivi alla data di convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere obbligatoriamente celebrata nei casi in cui vengano contestualmente rassegnate le dimissioni da 2 Membri eletti.

Art.24 – Decadenza

1. I componenti della C.F.A. decadono con la perdita dei previsti requisiti.

Art.25 - Segreteria sede e spese

1. Il Segretario della Commissione è nominato dal Consiglio Federale, sentito il Presidente della C.F.A..
2. Il Segretario assiste la Commissione in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
3. Il Segretario documenta tutta l'attività svolta dalla Commissione e provvede a tutte le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.
4. La Segreteria della Commissione ha sede a Roma presso la F.I.C.
5. La FIC sopporta le altre spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti provvedendo, inoltre, al rimborso di quanto anticipato dai membri della C.F.A. per la partecipazione alle riunioni.
6. La C.F.A. può essere affiancata nello svolgimento delle sue funzioni da apposite Commissioni istituite dal Consiglio Federale

Art.26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, entrerà in vigore dal giorno successivo alla dichiarazione di conformità da parte del C.O.N.I..

Art.27 - Norma transitoria

1. Nella prima fase di attuazione del presente Regolamento, in deroga agli articoli 7, 9, 13 e 18 viene stabilito quanto segue:
 - a) nella sola ipotesi in cui non vi siano candidati in numero sufficiente a procedere all'elezione della Commissione, saranno ammesse le candidature anche in Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 5;
 - b) la convocazione della prima assemblea elettiva avverrà a cura del Presidente Federale, il quale provvederà direttamente o tramite persona da lui delegata all'apertura provvisoria dell'Assemblea medesima;
 - c) nel solo caso di svolgimento della prima Assemblea le funzioni di Segretario vengono assunte d'ufficio dal Segretario Federale o da persona da lui appositamente delegata.